



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE V Settore
RESPONSABILE DEL SETTORE : Geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. 1232 del 05/12/17
Registro Settore n. 186 del 30/11/2017

OGGETTO: Servizi di Igiene Urbana - 1 Dicembre 2017- 15 Gennaio 2018

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - -	<u>Riferimenti contabili:</u>
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90:d.ssa Costanza Del Giudice

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE del SETTORE
Geom.Roberto MONDA

Il Responsabile V Settore

Premesso :

-che con Determinazione Settore V n. 147 del 17.10.2016 è stata indetta apposita gara ad evidenza pubblica con le procedure previste dall'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, volta all'individuazione dell'operatore economico con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 CIG:6843060FBD CUP:D96G16001710007 ai fini dell'affidamento del servizio di Igiene Urbana e del servizio di Gestione del Centro di Raccolta Comunale;

-che con nota prot.gen. n. 20702 del 24.10.2016 gli atti di gara venivano trasmessi al Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, in qualità di Stazione Unica Appaltante di Napoli per l'espletamento delle procedure di affidamento;

-che con Decreto Provveditoriale OO. PP. n. 29486 del 23.10.2017 registrato al protocollo generale di questo Ente in data 25.10.2017 al n. 21904, è stato aggiudicato il servizio di igiene urbana sul territorio comunale per la durata di anni cinque alla società New Ecology s.r.l., con sede in Napoli alla via dei Mille n.47, C.F./P.Iva 06701261213;

-che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 il Provveditore OOPP ha dato atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva del servizio;

-che con il medesimo provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 9 e delle indicazioni di cui all'art. 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 il suddetto Provveditore ha chiarito che la stipula del contratto è subordinata al decorso del termine dilatorio e, pertanto non prima di trentacinque giorni dall'invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

-che con determinazione del V settore n.162 del 27/10/2017 si è preso atto del citato Decreto Provveditoriale n. 29486/2017 ed il servizio in argomento, in conformità a quanto sopra rappresentato, è stato aggiudicato alla società New Ecology s.r.l. C.F./P.Iva 06701261213;

Dato atto che, pur essendo trascorso il termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, così come stabilito dall'art. 32 comma 9 del Dlgs. N. 50/2016, non è possibile procedere alla stipula del contratto, in quanto la Stazione Unica Appaltante a tutt'oggi non ha trasmesso la documentazione propedeutica per la stipula del contratto (*polizza fideiussoria, casellario giudiziario, carichi pendenti ecc.*);

Preso atto:

che risulta pendente al TAR per la Campania – Napoli, il ricorso R.G. n.4222/2017 proposto da una società concorrente, per l'annullamento del provvedimento di esclusione e contestualmente del provvedimento di aggiudicazione a favore della società New Ecology s.r.l.;

che per la suddetta controversia con deliberazione di G.C.n. 171/2017 è stato conferito apposito incarico legale per la difesa degli interessi dell'Ente;

che il su indicato ricorso R.G. n.4222/2017 è stato assegnato alla Sez.II del TAR Campania - Napoli e per esso è stata fissata l'udienza pubblica al 19 dicembre 2017;

che in data 27 novembre sono stati notificati, nostro protocollo generale n. 24777/2017 i motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 4222/2017 anche a valere come ricorso autonomo da parte della società ricorrente con contestuale istanza cautelare;

che il comma 11 dell'art. 32 del D.Lgs.n.50/2016 stabilisce che: *se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva...*)

Vista la nota prot.gen. n.24839 del 29/11/2017 a firma del legale incaricato della difesa dell'Ente che comunica l'opportunità di procedere alla proroga del servizio per il periodo di almeno 45 giorni, in funzione della imminente data dell'udienza fissata per il 19 dicembre p.v.

per la decisione nel merito che presumibilmente porterà al deposito della sentenza nella prima o seconda decade del mese di gennaio p.v. ;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte e nelle more della definizione della controversia, assicurare il servizio di Igiene Urbana, la cui interruzione comprometterebbe l'igiene e la salute pubblica, mediante l'estensione della proroga dal 1 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018 con l'attuale gestore, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere;

Dato atto:

che la proroga in questione è da considerarsi compatibile con quanto riferito dall'ANAC, nella comunicazione del 11.05.2016, che chiarisce che le norme del D.Lgs. 163/2006, continuano ad applicarsi per la proroga tecnica purchè limitata al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara;

che non occorre procedere alla richiesta di un nuovo CIG per la proroga dei contratti in essere, in ottemperanza a quanto disposto dall'A.N.A.C. (*FAQ A42 -Tracciabilità dei flussi finanziari*) che prevede espressamente " Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (*in capo al precedente affidatario*) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario";

DATO ATTO, altresì, che in caso di rigetto o di inammissibilità del suddetto ricorso da parte del TAR per la Campania – Napoli, il servizio affidato con la presente determinazione, dovrà ritenersi immediatamente concluso, senza alcuna pretesa da parte della società;

Visti:

- *il D.Lgs. n. 267/2000;*
- *il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni*
- *il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;*
- *lo statuto comunale;*
- *il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;*
- *il regolamento comunale di contabilità;*
- *il regolamento comunale sui controlli interni;*

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa espressi, che qui si intendono integralmente riportati, trascritti e approvati;

- 1. disporre** a far data dal 01.12.2017 e fino al termine del 15.01.2018, la proroga dell'affidamento relativo alla gestione del servizio di igiene urbana, Contratto rep. n.8560/2016 e del servizio di gestione del Centro di Raccolta Comunale con la società New Ecology srl con sede legale in Via dei Mille, 47 – 80121 Napoli (*P. IVA 06701261213*), agli stessi patti e condizioni dei contratti in essere, al fine di garantire la continuità del servizio la cui interruzione comprometterebbe l'igiene e la salute pubblica;
- 2. dare atto** che in caso di rigetto o di inammissibilità del suddetto ricorso da parte del TAR per la Campania – Napoli, il servizio affidato con la presente determinazione, dovrà ritenersi immediatamente concluso, senza alcuna pretesa da parte della società;
- 3. impegnare** a favore della società New Ecology srl, con sede legale in Via dei Mille, 47 – 80121 Napoli (*P. IVA 06701261213*) la somma complessiva di €. 377.609,19 IVA compresa

al 10% sul capitolo 1582/0, necessaria a garantire la copertura finanziaria dei servizi di igiene urbana e di gestione del Centro di Raccolta Comunale dal 1 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma / Titolo	Identificativo o Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP / FP V	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				(obbligatorio o dall'anno 2016)	2017 euro Euro	2018 Euro	2019 Euro
1582/0	0903103			251.739,4 6	125.869,7 3		

4. dare atto che la spesa complessiva di €. 377.609,19 Iva compresa al 10% risulta già prenotata per € 375.626,14 come di seguito specificato: € 250.417,43 sull'impegno contabile n.37 es. fin. 2017 ed € 125.208,71 sull'impegno contabile 29 es.fin. 2018;

5. accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 de D.Lg.vo 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

6. precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;

7. di procedere al disimpegno della somma di €. 250.417.43 dall'impegno contabile n.37 es. fin. 2017;

8. di procedere al disimpegno, altresì, della somma di €. 125.208,71 dall'impegno contabile n. 29 es. fin. 2018;

9. precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183 comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nelle attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali del richiamato comma 6;

10. accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

11. dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

12. dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

13. dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

14. trasmettere il presente atto all'Ufficio di Segreteria Generale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
d.ssa Costanza Del Giudice

II RESPONSABILE SETTORE V
Geom. Roberto MONDA